



COMUNICATO STAMPA n. 99/25

Lussemburgo, 1 agosto 2025

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-71/23 P | Francia/CWS Powder Coatings e a. e C-82/23 P | Commissione/CWS Powder Coatings e a.

La Corte di giustizia conferma l'annullamento della classificazione del biossido di titanio in polvere, sotto alcune forme, come sostanza cancerogena

Il biossido di titanio è utilizzato in particolare sotto forma di pigmento bianco in diversi prodotti, ad esempio pitture, medicinali, prodotti alimentari e giocattoli.

Nel 2016 l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro; ANSES, Francia) ha presentato all'Agencia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una proposta di classificazione del biossido di titanio come sostanza cancerogena per inalazione 1. L'anno seguente, il comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, RAC) dell'ECHA ha adottato un parere secondo il quale era giustificato classificare tale sostanza 2.

Sulla base di tale parere, nel 2019 la Commissione europea ha adottato un regolamento 3 con il quale ha proceduto alla classificazione e all'etichettatura del biossido di titanio 4. Più precisamente, secondo la Commissione, si sospettava che tale sostanza fosse cancerogena per l'uomo, per inalazione, in forma di polvere contenente l'1% o più di particelle di diametro inferiore o uguale a 10 µm.

Diversi fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e fornitori di biossido di titanio hanno contestato la classificazione e l'etichettatura in questione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con sentenza del 23 novembre 2022 5, il Tribunale ha annullato la classificazione e l'etichettatura controverse.

Esso ha constatato, in particolare 6, che la Commissione era incorsa in un errore manifesto nella valutazione dell'accettabilità e dell'affidabilità di uno studio scientifico sul quale era stata basata la classificazione.

La Francia e la Commissione hanno impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sua sentenza odierna, **la Corte respinge tali impugnazioni, confermando così la sentenza del Tribunale nonché l'annullamento della classificazione controversa del biossido di titanio come cancerogeno.**

Secondo la Corte, anche se il Tribunale ha ecceduto i limiti del suo controllo giurisdizionale 7, l'annullamento della classificazione e dell'etichettatura controverse è comunque giustificato. Infatti, il Tribunale ha correttamente dichiarato che il RAC non aveva preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione dello studio scientifico di cui trattasi.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di

giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎(+352) 4303 3355

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Di categoria 1B (Sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l'uomo) per inalazione. Tale proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate è stata presentata conformemente al [regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

² Di categoria 2 (Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo), con la menzione di pericolo «H351 (inalazione)».

³ [Regolamento delegato \(UE\) 2020/217](#) della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento n. 1272/2008.

⁴ Di categoria 2 (Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo), con la menzione di pericolo «H351 (inalazione)».

⁵ Sentenza del Tribunale CWS Powder Coatings e a./Commissione, cause riunite [T-279/20, T-288/20 e T-283/20](#) (v. anche comunicato stampa [n° 190/22](#)).

⁶ Inoltre, «ai fini di una buona amministrazione della giustizia», il Tribunale ha proseguito il suo esame e ha concluso che la Commissione non aveva neppure rispettato il criterio di classificazione, secondo il quale la sostanza deve essere dotata della proprietà *intrinseca* di provocare il cancro. Secondo la Corte, si tratta di un elemento *ad abundantiam* della motivazione della sentenza del Tribunale, cosicché non è necessario esaminare gli argomenti sollevati nell'ambito delle presenti impugnazioni ad esso relativi.

⁷ Non spetta infatti al Tribunale decidere la questione dell'adeguatezza del valore della densità delle particelle di biossido di titanio adottato dal RAC in relazione al fenomeno di agglomerazione di tali particelle. Tale questione richiedeva piuttosto di procedere a una valutazione scientifica.